

CONTRATTI A TEMPO DEFINITO ANCHE PER I RICERCATORI DI TIPO B

QUESITO

Si chiede un parere ufficiale dell'Ufficio Studi su quanto previsto dall'art. 5, comma 5-bis del decreto crescita, e cioè che anche per i ricercatori di tipo b) sia previsto il regime a tempo definito, sia applicabile sia ai prossimi contratti sia ai contratti per ric b) già in essere.

RISPOSTA AL QUESITO

Sono numerose le novità dal punto di vista normativo che in questi ultimi mesi stanno interessando il mondo accademico. Il contributo richiesto intende in particolare focalizzare l'attenzione ai contratti dei ricercatori a tempo determinato.

Ripercorrendo l'evoluzione negli anni, è la L. 240/2010¹, c.d. Legge Gelmini, che all'art. 24, comma 3, ha individuato alle lettere a) e b) due distinte categorie di contratti di ricerca a tempo determinato.

I contratti di cui alla lettera a) (identificati come di tipo A), sono i contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte mentre i contratti di cui lettera b) (tipo B) sono quei contratti triennali, rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di tipo A, o che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale (Asn), o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere².

Lo stesso articolo 24 al comma 4, ha introdotto un'ulteriore distinzione tra le due tipologie di contratto, quella legata al regime di tempo pieno e di tempo definito, con ammissione al regime di tempo definito soltanto i contratti di tipo A, escludendo tale possibilità per i ricercatori a tempo determinato di tipo B: questi ultimi infatti possono stipulare esclusivamente contratti con regime di tempo pieno.

¹ Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*.

² Si ringrazia per il contributo al testo dott.ssa Claudia Caprodossi Università di Camerino, Area Persone Organizzazione e Sviluppo

In sede di conversione del D.L. 34/2019³ (Decreto Crescita), la L. 58/2019⁴, con emendamento⁵, ha disposto l'introduzione del comma 5-bis che spazza via la distinzione tra il regime del tempo pieno e del tempo definito tra i ricercatori con contratti di tipo A e di tipo B, uniformando la disciplina con l'estensione, anche a quest'ultima tipologia di contratti, della possibilità di prevedere il regime di tempo definito, fino ad allora possibile solo per i contratti per ricercatori universitari a tempo determinato di tipo A⁶.

Ne consegue che anche per i ricercatori di tipo B l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in base alla L. 240/2010 (art. 24, co. 4) è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime a tempo definito.

La normativa in vigore non prevede una norma transitoria che disciplini le modalità di applicazione né dalle schede di lettura del Parlamento è possibile evincere indicazioni sulla questione; se ne deduce pertanto che tale nuovo regime in linea di massima possa essere applicato anche per i contratti in corso mediante l'esercizio dell'opzione per il regime di impegno scelto dal ricercatore esercitato successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione ai sensi delle disposizioni vigenti.

Tuttavia, sul presupposto che i contratti sono stati attivati allorchè era in vigore il solo regime del tempo pieno e che gli stessi presupponevano per l'attività di ricerca prevista un tale impegno, sarebbe forse necessario acquisire il consenso del Responsabile del progetto che attesti che lo stesso possa essere utilmente realizzato anche con un impegno a tempo definito da parte del ricercatore. A questo dovrebbe seguire l'approvazione degli organi di Ateneo preposti (Consiglio di Amministrazione e Consiglio di Dipartimento).

Quanto sopra per non creare nocumento all'attività di ricerca programmata a suo tempo.

³ Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante "*Misure urgenti di crescita economica per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*".

⁴ LEGGE 28 giugno 2019, n. 58 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*".

⁵ Servizio studi della Camera dei Deputati 24 ottobre 2019 XVIII Legislatura.

⁶ *Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*, Schede di lettura D.L. 34/2019 – A.C. 1807-A/R, Dossier 20 giugno 2019, Camera dei deputati e Senato della Repubblica italiana, pag. 62.